

CONTENZIOSO

Sull'Agente della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente impositore

di Angelo Ginex

Nella ipotesi in cui il contribuente proponga **ricorso** avverso un atto tributario **solo nei confronti dell'Agente della riscossione, l'onere di chiamare in causa l'ente creditore grava in capo a quest'ultimo**, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [ordinanza 3 marzo 2017, n. 5474](#).

La vicenda trae origine dalla notifica a un contribuente di due **cartelle di pagamento** avverso le quali lo stesso spiegava **opposizione** dinanzi al competente Giudice di Pace. A seguito di impugnazione, il Tribunale **annullava la decisione** del giudice di primo grado, ritenendo **non integro il contraddittorio**, per non essere stato **chiamato in causa** l'ente impositore.

Per tale ragione, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'[articolo 39 D.Lgs. 112/1999](#), il quale recita testualmente che "*Il **concessionario**, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, **deve chiamare in causa l'ente creditore interessato**; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite*".

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis* Cass., [sentenza 14125/2016](#); Cass., ordinanza 97/2015; Cass., sentenza 12746/2014), l'aver il contribuente individuato nell'Agente della riscossione o nell'ente impositore il **legittimato passivo** nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'**inammissibilità della domanda**, ma può comportare la **chiamata in causa dell'ente impositore** nell'ipotesi di azione svolta avverso l'Agente della riscossione, **onere** che, tuttavia, **grava su quest'ultimo**, senza che il giudice adito debba ordinare l'**integrazione del contraddittorio**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, se l'**azione del contribuente** per la contestazione della pretesa tributaria è svolta solo nei confronti dell'**Agente della riscossione**, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, **ha l'onere di chiamare in causa** l'ente titolare del diritto di credito ex [articolo 39 D.Lgs. 112/1999](#).

Al contrario, se la medesima azione è svolta direttamente nei confronti dell'ente impositore, l'Agente della riscossione è **vincolato alla decisione del giudice** nella sua qualità di *adiectus solutionis causa* (cfr., [Cass., sentenza 21222/2006](#)).

Alla luce del principio sancito dalla Suprema Corte, deve ritenersi pertanto che l'**azione del contribuente**, diretta a far valere la nullità dell'atto impugnato, può essere **svolta indifferentemente** nei confronti dell'ente impositore o dell'**Agente della riscossione**, essendo rimessa a quest'ultimo, ove unico soggetto ad essere stato evocato in giudizio, la facoltà di **chiamare in causa l'ente impositore**, pena la soccombenza in caso di esito favorevole della lite per il ricorrente.

In virtù di ciò, quindi, i giudici di legittimità hanno **accolto il ricorso** e **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** al Tribunale in persona di diverso magistrato.



Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)